



# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 6**

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. APPLICAZIONE  
ALIQUOTE ANNO 2017**

**DEL 30/03/2017**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTA, del mese di MARZO, alle ore 21:25 nella Sala SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

In corso di seduta di prima convocazione in sessione ordinaria e seduta pubblica, partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:

	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	DI CENTA GIOVANNI	X	
2	TESTA AGNESE	X	
3	ROSSI SERGIO	X	
4	PETRARCA ROBERTA	X	
5	SCAVUZZO ALESSANDRO	X	
6	CIMINI ELEONORA	X	
7	DI GIAMMARCO ANGELA	X	
8	RASTELLI MASSIMO	X	
9	FOGLIA GIANCARLO	X	
10	DI DONATANTONIO ANGELO		X
11	FORMICONE MARGHERITA	X	
12	COCCAGNA ALDO	X	
13	NORI UGO	X	

Assegnati n. 13

Presenti n. 12

In carica n. 13

Assenti n. 1

Sono presenti, altresì, i seguenti assessori esterni, i quali partecipano alla seduta senza diritto di voto:

	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	GUIZZETTI ANDREA	X	
2	DI SILVESTRO ALFONSO	X	
3	FOGLIA ANNA	X	

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Svolge le funzioni di Presidente il Sig. DI CENTA GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Dr. DI GIAMBERARDINO CARLA.

Il Sindaco propone di esaminare congiuntamente i punti posti all'ordine del giorno dal n. 3 al n. 7, essendo essi tutti inerenti i tributi, tasse e altri atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione.

La proposta viene accolta con l'unanimità favorevole dei consiglieri presenti.

Relaziona il Consigliere

Rossi;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con decorrenza dall'anno 1999 e s.m.i.;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

*«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».*

Visto che con decreto del 5 ottobre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state definite le modalità per il versamento diretto ai comuni dell'addizionale IRPEF; e con decreto del 22 ottobre 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state definite specifiche modalità di versamento delle ritenute per addizionale comunale all'I.R.P.E.F. da parte dei funzionari delegati che operano in contabilità speciale e in contabilità ordinaria.

Visto l'articolo 52, del D. Lgs. 446/97 disciplinante la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

VISTO il Decreto 31/05/2002 (G.u. n. 130 del 05/06/2002) che individua il sito informatico in cui effettuare la pubblicazione, a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche

fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e prevede le modalità della loro comunicazione da parte dei Comuni;

Tenuto conto della norma art. 14, comma 8, del D. Lgs. 23/2011, come modificata dall'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2012, la quale ha stabilito che: "a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 36 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce";

CONSIDERATO che in base all'art.1 comma 3 del D.Lgs 360/98, ultimo periodo, i comuni possono procedere all'individuazione dell'aliquota anche in assenza del Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che stabilisce l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo per la parte di addizionale comunale determinata dallo Stato, prevista dal comma 2 dell'art. 1, che alla data odierna non risulta ancora emanato;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs 360/98, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato con decorrenza 1° gennaio 2007, il Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. che determina la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali;

Viste:

- la deliberazione n. 59 del 21.12.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha confermato per l'anno 2008 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8 punti percentuali;
- la deliberazione n. 15 del 21.04.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha confermato per l'anno 2009 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8 punti percentuali;
- la deliberazione n. 20 del 10.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha confermato per l'anno 2010 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8 punti percentuali;
- la deliberazione n. 28 del 11.05.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha confermato per l'anno 2011 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8 punti percentuali;
- la deliberazione n. 10 del 11.07.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha confermato per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8 punti percentuali;
- la deliberazione n. 41 del 29.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha confermato per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8 punti percentuali;
- la deliberazione n. 42 del 29.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha confermato per l'anno 2014 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8 punti percentuali;

- la deliberazione n. 34 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha confermato per l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8 punti percentuali;
- la deliberazione n. 20 del 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha confermato per l'anno 2016 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8 punti percentuali;

Considerato che i Comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale di cui al comma 2 del D.Lgs. 28.09.98, n. 360, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31.05.2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2017-2019 al 31/03/2017;

Visto l'art. 44, comma 3 del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016",

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Ritenuto al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e di mantenere inalterate la qualità e la quantità dei vari servizi d'istituto erogati di dover confermare per l'anno 2017, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura dello 0,8 punti percentuali, come previsto dal vigente **"Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F."**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2007, prevedendo un gettito prudenziale di €. 590.000,00, derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime rilevabili dal Portale del Federalismo Fiscale;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2007;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

**«Art. 7 - Regolamenti.**

*1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»*

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Richiamato il D.lgs n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali;

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Uditi i seguenti interventi:

- Formicone: dichiara voto contrario, non essendo in condizione di esprimere valutazioni sulle varie tariffe, mancando in questa sede l'approvazione del bilancio di previsione, che è stato rinviato ad un momento successivo;
- Nori: dichiara l'astensione;
- Sindaco: rappresenta la situazione emergenziale nella quale ci si trova ad operare a causa dei noti eventi sismici del 2016 e 2017 e delle eccezionali nevicate del 2017, che hanno avuto pesanti ripercussioni sia sul territorio comunale che sul bilancio dell'Ente;
- Coccagna: dichiara l'astensione;

Con voti, legalmente espressi: favorevoli n. 9 astenuti n. 2 (Nori e Coccagna) e contrari n. 1

(Formicone), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di confermare per l'anno 2017 l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 360/98, complessivamente in 0,8 punti percentuali come previsto dal vigente **“Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.PE.F.”** approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2007;
- 3) Di quantificare presuntivamente in € 590.000,00 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al precedente punto 2;
- 4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 5) Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9 astenuti n. 2 (Nori e Coccagna) e contrari n. 1 (Formicone), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.



VISTA LA PROPOSTA 229  
SONO STATI ESPRESSE I SEGUENTI PARERI

ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dell'atto il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

Montorio, li 29/03/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI GESUALDO MILMA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE dell'atto il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

Montorio, li 29/03/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI GESUALDO MILMA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI GIAMBERARDINO CARLA



IL Sindaco  
DI CENTA GIOVANNI


Prot. n. 5814/17  
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

■ che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li 1 APR 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**


■ che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 1 APR 2017

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 1 APR 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO